

Tribunale di Frosinone, C – Sentenza n. 712 del 02.08.2022

Estensore: Masetti

**DIRITTO BANCARIO – GARANZIA FIDEIUSSORIA – ECCEZIONE DI DECADENZA –
NATURA DELL'ECCEZIONE**

L'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. è da qualificare come eccezione in senso stretto, pertanto è necessario che essa sia sollevata negli atti introduttivi. Di conseguenza, laddove l'eccezione in parola sia stata proposta tardivamente, difetta ogni interesse alla declaratoria di nullità parziale della fideiussione, in quanto conforme al modulo ABI dichiarato in contrasto con la normativa antitrust, art. 2 comma 2, lettera a) della Legge 287/1990 dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, rispetto alla deroga all'art. 1957 c.c., non potendo comunque tale declaratoria sorreggere l'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria, tardivamente proposta e inammissibile.